



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Porticello

Via Alcide De Gasperi, 47 – 90017 - SANTA FLAVIA (PA) Tel. 091/947188 – Fax 091/947482
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/porticello P.E.I.: ucporticello@mit.gov.it P.E.C.: cp-porticello@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 05/2020

***DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE PROFESSIONALI NELL'AMBITO
DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTICELLO***

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello,

- Visti** gli articoli 114, 116 e 118 del Codice della Navigazione e l'articolo 204 del Regolamento di esecuzione (parte marittima), concernenti le attività dei palombari in servizio locale;
- Visto** il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13 gennaio 1979 e s.m.i., relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale come modificato dal D.M. 2 febbraio 1982 (G.U. n. 65 del 08/03/1982);
- Vista** la Circolare n. 5202554 del 01/10/1991 del Ministero della Marina Mercantile afferente la necessaria iscrizione nei registri sommozzatori locali per l'espletamento della professione di sommozzatore in servizio locale, nonché l'obbligo di osservanza delle norme che il Comandante del porto il quale, nella propria competenza e responsabilità in forza del CDN e relativo Regolamento, riterrà opportuno emanare per disciplinare l'attività subacquea fuori dall'ambito portuale e delle immediate adiacenze;
- Vista** la circolare M_TRA/DINFR/ n. 10036 in data 08/11/2007 relativa al riconoscimento dei titoli professionali per l'iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale;
- Visto** il dispaccio prot. n. 0053557, in data 07.06.2011, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale si dispone che per "adiacenze" dell'ambito portuale – vds. art. 2 del d.m. 13.01.1979 – deve ritenersi che la normativa si riferisca all'ambito di giurisdizione dell'ufficio marittimo;
- Visto** il dispaccio prot. n. M_IT/PORTI/13073, in data 11.10.2012, della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, nel ribadirsi che il requisito della previa iscrizione negli appositi registri è obbligo posto a tutela della sicurezza dei singoli operatori subacquei e che pertanto tale pre-requisito rimane vigente anche nell'attuale quadro normativo di liberalizzazione delle professioni, si dispone che l'iscrizione in un porto sia ormai abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali e non sia più necessaria, pertanto, la preventiva autorizzazione prevista dalle sopra citate norme ministeriali da parte dell'A.M. che detiene il registro ove l' O.T.S. è iscritto, fermo restando unicamente l'onere per l'operatore di comunicare l'intendimento di esercitare la sua attività in altri porti - comunicazione da inoltrarsi all'A.M. del porto di iscrizione;
- Considerata** l'assenza, nell'ambito del Circondario marittimo di Porticello, di una disciplina specifica delle attività dei lavori subacquei effettuati a mezzo di personale marittimo specializzato O.T.S.;
- Ritenuto** pertanto, necessario disciplinare le attività degli operatori subacquei nell'ambito

del Circondario Marittimo di Porticello, per quanto di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima ed ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, impregiudicando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento emanate dagli organi competenti e disciplinanti la materia per quanto concerne l'igiene e sicurezza delle condizioni di lavoro;

- Visto** il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 recante "attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Vista** la legge della Regione Siciliana n.7 del 2016, recante "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale;
- Visto** il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);
- Vista** la Legge 27.12.1977, n. 1085, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72);
- Vista** la norma UNI 11366 del giugno 2010 relativa alla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – procedure operative;
- Visti** altresì gli artt. 62, 63, 68 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica all'insieme delle attività lavorative iperbariche (a pressione pari o superiori a quella atmosferica) eseguite per scopi economici/professionali - in proprio o per conto di terzi ovvero da imprese/ditte subacquee individuali legalmente costituite per lo specifico scopo - e che comportino l'impiego a qualsiasi titolo di Operatori Tecnici Subacquei (sommizzatori in servizio locale iscritti presso i registri di qualsiasi Autorità Marittima), per attività da svolgersi all'interno dei sorgitori, adiacenze e mare territoriale (circoscrizione di giurisdizione) dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello.
2. Sono escluse dall'applicazione della presente Ordinanza le attività subacquee svolte:
 - a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici, per fini di ricerca, di attività scientifica o culturale la cui disciplina è contenuta in altra specifica disciplina ordinativa;
 - b) dagli operatori appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed ai Corpi dello Stato, dai corpi di polizia e dalle istituzioni pubbliche quando impegnati in operazioni dirette ovvero ordinate dall'organismo di appartenenza, per i quali è sufficiente una preventiva comunicazione delle attività da espletarsi.

ARTICOLO 2

Prescrizioni generali per i lavori subacquei

1. Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei (sommizzatori e/o palombari) nelle acque di giurisdizione del Circondario marittimo di Porticello, dovranno rispettare, oltre le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e le altre disposizioni riferite alla tutela di interessi di altra natura (fiscali, doganali, di polizia, sanitari ecc.), anche le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:
 - a) utilizzare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale, iscritti nei registri tenuti ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13 gennaio 1979 e s.m.i. e dell'articolo 205 R.C.N, dall' Autorità Marittima;
 - b) mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati; la predetta unità potrà essere sostituita, esclusivamente nel caso di lavori sotto banchina e qualora ritenuto più idoneo dal

- responsabile delle operazioni, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale;
- c) in occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione, sul posto di lavoro, un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato; detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio;
 - d) utilizzare l'equipaggiamento individuale dell'operatore subacqueo conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo/revisione in corso di validità;
 - e) verificare che l'unità in appoggio mostri il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n° 1085 "Colreg 1972" e sia munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale VHF16, cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo d'appoggio;
 - f) coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche per i danni cagionati a terzi;
 - g) fare in modo che il personale subacqueo operi sempre entro il limite della propria abilitazione e sempre sotto la direzione di un responsabile di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione; qualora operi un solo subacqueo, vi deve essere un secondo OTS equipaggiato (sommizzatore in *stand by*) in modo da essere pronto ad intervenire in caso di emergenza; il responsabile dei lavori, in considerazione della tipologia del singolo intervento, può anche coincidere con uno degli OTS impegnati nell'esecuzione del lavoro, fermo restando che, in tal caso, l'unità di appoggio dovrà essere condotta da persona diversa e munita di idonei titoli per la conduzione;
 - h) assicurare che gli operatori subacquei siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità.
2. Le imprese subacquee o iperbariche che intendono eseguire i lavori ricompresi nell'ambito della presente Ordinanza, all'interno dei porti e nell'ambito del demanio marittimo (comprese le acque territoriali) del Circondario Marittimo di Porticello sono soggette all'iscrizione nel registro di cui all'art. 68, comma 2 del C.d.N. in ottemperanza alla relativa ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Palermo.

ARTICOLO 3

Immersioni a profondità superiore a 12 metri

1. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, oltre alle prescrizioni e condizioni di cui al precedente art. 2, dovrà essere presente sul posto personale sanitario idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti o malesseri.
2. Inoltre, a cura dell'impresa/società/ditta, dovrà essere redatto un piano per il ricovero di un subacqueo embolizzato, da attuarsi nel termine di 60 (sessanta) minuti dall'incidente, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante.
3. In mancanza del piano di cui al punto 2, dovrà mantenere nell'unità d'appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata ai sensi delle vigenti disposizioni normative, con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.
4. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 50 (cinquanta) metri dovranno essere utilizzati impianti per alti fondali, comprendenti campana e camera di decompressione collaudati e certificati.
La camera iperbarica dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non potrà essere utilizzata per altri scopi.
5. L'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

ARTICOLO 4

Prescrizioni particolari per le imprese subacquee operanti

1. Per eseguire lavori subacquei, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 6, gli interessati dovranno presentare apposita istanza in bollo che indichi gli elementi di cui ai precedenti artt. 2 e 3, utilizzando l'allegato modello, corredato dalla documentazione di sicurezza concernente gli OTS, l'unità navale in appoggio, una planimetria in scala dello specchio acqueo interessato di cui si chiede l'eventuale interdizione alla navigazione, nonché ogni ulteriore utile documentazione, ferme restando le opportune integrazioni documentali e le ulteriori prescrizioni aggiuntive che questa Autorità Marittima riterrà necessarie in relazione al singolo specifico intervento subacqueo.
2. L'istanza di cui al punto precedente deve essere presentata almeno 3 giorni prima l'inizio dei lavori, salvo comprovati casi di urgenza e/o necessità.
3. Le immersioni possono essere intraprese solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate e devono essere sospese nel caso in cui condizioni sopravvenute ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori; la valutazione della sussistenza delle condimeteo per lo svolgimento in sicurezza degli interventi, così come dello stato delle correnti marine in zona, rimane nella esclusiva responsabilità e competenza del responsabile delle operazioni.
4. Le operazioni subacquee sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo diversa espressa autorizzazione/nulla osta dell'Autorità Marittima.
5. Deve essere data comunicazione dell'inizio e della fine delle immersioni contattando la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello - Canale VHF 16 o al numero di telefono 091/947188. Ogni variazione di giorno e/o di orario dovrà essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo.
6. Durante l'esecuzione dei lavori subacquei dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque portuali e delle aree demaniali marittime limitrofe. In caso di movimentazione del sedimento, lo specchio acqueo interessato dai lavori dovrà essere circoscritto con panne galleggianti di altezza idonea ad evitare l'intorbidimento delle acque. I materiali derivanti dalle lavorazioni subacquee dovranno essere classificati a cura della ditta esecutrice dei lavori e smaltiti ai sensi di legge.
7. In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta operante dovrà:
 - a) informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello e l'Ente/Società committente;
 - b) evitare di intervenire direttamente;
 - c) delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
 - d) in caso di accertato rilievo di masse ferrose non pericolose, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
 - e) mantenere la sorveglianza continua della zona;
 - f) fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica.

ARTICOLO 5

Prescrizioni per i naviganti

1. Qualsiasi mezzo navale che si trovi a manovrare/transitare nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee dovrà procedere con la massima cautela, manovrando alla minima velocità di governo e prestando particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa/società/ditta autorizzata ad esercitare l'attività, valutando l'eventuale adozione di misure marinarie aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
2. Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità di appoggio.
3. Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente capoverso, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato.

4. Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali/personale militare e dipendenti della ditta committente e della ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni d'immersione.

ARTICOLO 6

Deroghe

1. Eventuali deroghe potranno essere valutate dall'Autorità Marittima con riguardo alle singole operazioni da eseguirsi ed in particolare per le seguenti casistiche:
 - a) piccoli lavori subacquei di manutenzione programmati da effettuarsi esclusivamente negli ambiti portuali, in presenza di un fondale non superiore ai -2,00 metri e che non superino i 30 minuti complessivi di lavoro nell'arco delle 24 ore e, in particolare:
 - lavori di ridotta entità afferenti la manutenzione programmata limitatamente l'opera viva delle unità navali (ad esempio pulizia delle eliche, delle prese a mare, dello scafo, eliminazione di cime attorno all'asse) fermo restando il limite temporale di cui sopra;
 - operazioni di alaggio o, in genere, presso i cantieri navali che comportino assistenza subacquea;
 - operazioni subacquee programmabili di altro genere che non comportino il contatto con il fondale marino (non rientrano in tale categoria lavori di manutenzione/installazione di pontili galleggianti).
 - b) immersioni eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare svolte sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima in costanza di situazioni operative contemplate dal Piano Nazionale SAR;
 - c) piccoli lavori subacquei urgenti, all'interno del porto, finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino (come ad esempio recupero ancore incagliate, alaggi, sistemazioni/riallineamenti urgenti di catenarie/corpi morti).
2. In virtù delle casistiche di cui alle lettere a), b), c) del punto precedente, fermo restando l'adempimento di tutte le prescrizioni tecnico operative di sicurezza contenute nella presente ordinanza e nella relativa normativa di settore, le ditte/imprese subacquee operanti sono esentate dalle formalità di cui all'articolo 3 punto 1, salvo l'obbligo di comunicare l'inizio, la fine ed il luogo delle operazioni nonché il numero di operatori e i mezzi impiegati nell'attività (a mezzo dei contatti telefonici, fax e di posta elettronica dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello).

ARTICOLO 7

Disposizioni finali e sanzionatorie

1. L' Autorità Marittima, per ragioni connesse alla salvaguardia della vita umana in mare o alla tutela della sicurezza della navigazione/portuale, può in qualunque momento, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, disporre l'interruzione dei lavori già autorizzati oppure imporre tutte quelle eventuali, ulteriori, prescrizioni ritenute necessarie affinché le operazioni possano essere svolte in totale sicurezza.
2. La presente Ordinanza, emanata dall'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esonera le Pubbliche Amministrazioni committenti e/o le imprese/società/ditte esecutrici dei lavori dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi.
3. I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi degli articoli:
 - artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, così come modificati dal Decreto legislativo 3 Novembre 2017, n. 229 per le violazioni commesse con unità da diporto;
 - artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazionee saranno comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno a persone e/o cose

anche se non derivanti dall'inosservanza delle presenti disposizioni.

4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la pubblicità verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione ai Comuni litoranei ricompresi nella giurisdizione di questa Autorità Marittima per la pubblicazione sui rispettivi albi online;
- ☐ inserimento nella sezione "*ordinanze*" del sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello www.guardiacostiera.gov.it/porticello;

Porticello, 20/04/2020

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe MORRA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
07/03/2005, n.82

Marca da bollo

da €16,00

All' **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTICELLO**
Sezione TAO – Ufficio Tecnica
Via Alcide de Gasperi, 47 – 90017 Santa Flavia (PA)
cp-porticello@pec.mt.gov.it – ucporticello@mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 dell' Ord. ____/2020 all'esecuzione di lavori subacquei nelle acque marittime del Circondario di Porticello ed eventuale richiesta di emanazione Ordinanza di polizia marittima per interdizione alla navigazione del relativo specchio acqueo/disciplina della navigazione.

COMMITTENTE

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della
società/ditta/concessionario/Ente _____ con sede in _____
(____) via/piazza _____
tel. (fisso e cell.) _____, iscritta nel Registro Imprese di
_____ al n. _____ pec/mail _____;

UNITAMENTE

IMPRESA/SOCIETÀ'/DITTA SUBACQUEA

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della Società / ditta
/ impresa _____ con sede in _____ (____) via/piazza
_____ tel. (fisso e
cell.) _____, iscritta nel R.I. di
_____ al n. _____ pec/mail _____;

CHIEDONO

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di lavori subacquei e, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposito provvedimento ordinatorio di competenza di codesta A.M. in relazione alla seguente attività di seguito meglio specificata, da effettuarsi con l'impiego di sommozzatori (OTS):

➤ Descrizione dell'attività (indicare: luogo e coordinate nautiche GPS , tipo di lavoro da eseguire, profondità di immersione, etc.): _____

➤ date e orari di inizio e fine intervento: _____

➤ dati eventuale unità appoggio necessariamente iscritta in uso in conto proprio: _____

➤ Direttore responsabile delle operazioni (DS) (indicare anche il telefono cellulare): _____

➤ Documento di Sicurezza in data (quando previsto ex art. 38 D.Lvo 272/99): _____

➤ OTS impiegati (generalità, numero d'iscrizione, porto d'iscrizione, scadenza visita medica ed estremi comunicazione per impiego in porto diverso da quello d'iscrizione):

1: _____

2: _____

3: _____

4: _____

➤ Impresa/società/ditta subacquea: _____ iscritta
al n. _____ del registro ex art. 68 del C.N. del Compartimento Marittimo di Palermo.

A TAL FINE ALLEGANO

- ☐ Relazione tecnica descrittiva degli interventi (qualora necessario in relazione alla tipologia dell'intervento a giudizio dell'A.M.);
- ☐ Planimetria in scala adeguata/estratto di carta nautica raffigurante lo specchio acqueo interessato dagli interventi;
- ☐ Documenti di identità del committente, del rappresentante legale dell'impresa/società/ditta subacquea e del Responsabile delle operazioni;
- ☐ Copia dei libretti di ricognizione degli OTS da cui si evinca la validità della visita medica;
- ☐ Copia dei documenti di riconoscimento degli OTS impiegati;
- ☐ Copia della polizza assicurativa intestata al rappresentante legale dell'impresa/società/ditta subacquea da cui si evinca chiaramente la tipologia dei lavori subacquei per cui opera la copertura assicurativa;
- ☐ Dichiarazione da parte del Rappresentante legale dell'impresa/società/ditta subacquea di aver attivato preliminarmente e di impiegarsi ad assolvere nelle fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- ☐ Copia della licenza di navigazione e delle annotazioni di sicurezza della/e unità d'appoggio e patente/titolo marittimo del conduttore;
- ☐ Dichiarazione/comunicazione di disponibilità presenza camera iperbarica in zona (in relazione alla quota operativa d'intervento);
- ☐ Autocertificazione iscrizione ex art. 68 C.N. presso la Capitaneria di porto di Palermo;
- ☐ Piano di sicurezza (previsto dal D.Lgs 81/2008 s.m.i.).

A tal fine, sotto la propria responsabilità (ciascuno per quanto di specifica competenza) dichiarano:

- a) che i mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite dalle ditte costruttrici;
- b) che gli OTS impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/impiego;
- c) che gli OTS durante le immersioni saranno guidati da un responsabile e i medesimi sono a conoscenza dei segnali convenzionali di comunicazione;
- d) che verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in occasione delle immersioni subacquee;
- e) che gli operatori subacquei saranno collegati a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione con gli operatori in superficie (segnalazione punto di immersione con segnale prescritto lettera Alfa del C.I.S. da issare a riva dell'unità navale in caso di lavoro sottocarena);
- f) che i lavori subacquei specificati in premessa saranno svolti nel rispetto di tutte le norme vigenti nonché delle regole di buona tecnica, richiamate dalla norma UNI 11366, per quanto applicabili;
- g) che sarà costantemente assicurato un collegamento VHF con la Sala Operativa del Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello (ch. 16), alla quale dovrà essere comunicato l'effettivo inizio e termine delle attività subacquee secondo le modalità esplicate nell'Ordinanza;
- h) che è disponibile una procedura di emergenza per le operazioni subacquee (Piano d'emergenza) e tutti i dati necessari a poter ricevere assistenza da parte di Enti esterni al luogo di lavoro (eventuale presenza in zona camera iperbarica e sanitario specialista);
- i) che saranno rispettate tutte le vigenti norme per la tutela delle acque marine dagli inquinamenti nonché quelle volte a garantire l'integrità delle risorse biologiche marine;
- j) di informare la competente Autorità Marittima in caso di rinvenimento di reperti di interesse storico-archeologico, di ordigni, ecc;
- k) di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'ordinanza n. ____/2020, in data _____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello.

_____, lì _____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL'IMPRESA/SOCIETÀ/DITTA DI
LAVORI SUBACQUEI

COMMITTENTE
